



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 02/02/2026

OGGETTO:	Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva - Limitazione della circolazione stradale dei veicoli più inquinanti.-
----------	--

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in applicazione dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 351/1999 è stato approvato dalla Regione Marche con DACR 52/2007 il Piano di Azione, contenente le misure da attuare nel breve periodo, volte alla riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme per l'inquinamento atmosferico, individuando le autorità preposte alla gestione della situazione di rischio;
- con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12/1/2010 è stato approvato il Piano di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'Aria Ambiente redatto ai sensi degli artt. 8 e 9 del D Lgs. 351/1999 che prevede l'adozione di una serie di misure strutturali di medio e lungo periodo finalizzati alla riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, investendo i maggiori settori emissivi;
- il D.Lgs. n. 155 del 13/8/2010, che ha recepito la direttiva 2008/50/CE, sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente finalizzata al raggiungimento di obiettivi volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, garantendo nel contempo, un approccio coerente ed uniforme nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni e enti locali;
- con Ordinanza n° 60 del 14.11.2019 come modificata ed integrata dall'Ordinanza n° 42 del 29.11.2021 è stata individuata la ZONA BLU ove attuare la limitazione alla circolazione stradale di alcune categorie di veicoli più inquinanti allo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico: Fano Capoluogo, Fano Rosciano, Fano Cuccurano, Fano Fosso Sejore, Fano Bellocchi zona industriale

CONSIDERATO CHE:

- con la DACR 52/2007 Il Consiglio della Regione Marche ha definito anche la zonizzazione del territorio regionale ai fini della gestione e valutazione della qualità dell'aria collocando l'intero territorio del Comune di Fano nella cosiddetta "Zona A" nella quale il livello del PM 10 comporta il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;
- la Regione Marche con la DGR 25 del 21.01.2013 ha individuato ed approvato la nuova rete (Rete generale e Rete ristretta) di stazioni di monitoraggio in siti fissi dei principali atmosferici individuati dal D. Lgs. 155/2010;
- La Regione Marche ha approvato il progetto di zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi del D. Lgs. 155/2010, artt. 3 e 4, con Delibera consiliare n. 116 del 9 dicembre 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 118 del 24/12/2014.
- che per l'anno 2025, sono stati registrati nella stazione di Via Montegrappa a Fano e nella stazione di Via Scarpellini a Pesaro rispettivamente 15 e 9 superamenti;
- che è ammesso, ai sensi della normativa in materia, il superamento del Valore limite di 24 ore per la

Ordinanza n. 2 del 02/02/2026

Profilo: 229534

protezione della salute umana corrispondente a 50 microgrammi/mc (D.Lgs 155/2010) per sole 35 volte per anno civile;

- dall'insieme dei dati rilevati dal sistema delle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria si evince, relativamente al particolato fine PM10, un'elevata criticità soprattutto nel periodo invernale e primaverile;
- i danni alla salute, provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di monossido di carbonio e di ossidi di azoto, risultano essere principalmente di tipo acuto, agendo, le suddette concentrazioni, soprattutto a livello dell'apparato cardiocircolatorio e respiratorio e di tipo cronico, agendo l'inquinante come cancerogeno, in particolare sull'apparato emopoietico;
- l'esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili PM10 invece, data l'elevata eterogeneità chimica di tali sostanze, ha, come conseguenza, effetti sia cronici che acuti a carico dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio;
- i soggetti particolarmente a rischio per l'esposizione ad alte concentrazioni degli inquinanti citati sono: i bambini, le donne in gravidanza, gli anziani, i fumatori, le persone cardiopatiche e i soggetti con patologie respiratorie;

RILEVATO CHE

- il traffico, combustione industriale, combustione non industriale e combustione per produzione di energia costituiscono i settori maggiormente responsabili delle emissioni in atmosfera di sostanze e materiali inquinanti;
- relativamente alla produzione di inquinanti per singolo veicolo, il maggior apporto di emissione di polveri inalabili PM10 risulta essere prodotto da autoveicoli di vecchia generazione, nonché da ciclomotori e motoveicoli con motori a due tempi e pertanto è indispensabile proseguire rafforzandole, le misure che consentano di limitare gli apporti dei gas di scarico degli autoveicoli mediante la limitazione della circolazione di dette categorie di veicoli;
- è necessario richiamare l'attenzione della popolazione su un uso più consapevole e razionale delle auto private, stimolando il senso di responsabilità sociale e di partecipazione collettiva alla soluzione dei problemi legati al traffico urbano;
- il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscono, valutate le implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente, un obiettivo irrinunciabile e inderogabile nelle politiche di questa amministrazione;
- sebbene le misure adottate da questa Amministrazione negli anni scorsi abbiano già favorito una riduzione dell'inquinamento, l'entrata in vigore della nuova Direttiva UE 2024/2881 che impone standard ancora più rigorosi entro il 2030 rende necessario programmare ulteriori interventi, sia nel breve che nel lungo periodo, per allineare i valori degli inquinanti ai nuovi limiti europei.

PRESO ATTO:

- di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1805 del 09 dicembre 2025, avente per oggetto "Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: *"Misure contingenti 2025/2026 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva"*, e nello specifico dagli articoli 5, 6 e 7 dell'allegato A, con i quali si prevede l'adozione di misure e provvedimenti volti a limitare, in zone appositamente individuate, la circolazione per le categorie di veicoli più inquinanti; le emissioni delle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole); oltre alle misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati, da attuare nella stagione invernale.

RICHIAMATE:

- la nota Prot. 40343 del 05.12.12 (P.G. 82558 del 10.12.2012) con la quale il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR Area Vasta 1 nel rimarcare gli effetti negativi sulla salute umana delle polveri P.M. 10 ribadisce *"....l'importanza di mettere in atto interventi a medio e lungo termine volti a migliorare la viabilità e prevedere anche la diversa destinazione d'uso di alcune aree ed attività nelle zone ad elevato traffico veicolare specie se poste in prossimità del centro storico e di edifici ad uso scolastico e socio assistenziale"*;
- Ordinanza n° 60 del 14.11.2019 come modificata ed integrata dall'Ordinanza n° 42 del 29.11.2021 con la è stata individuata la ZONA BLU ove attuare la limitazione alla circolazione stradale di alcune categorie di

veicoli più inquinanti

RITENUTO

- necessario adottare misure contingenti finalizzate alla diminuzione dell'inquinamento da polveri primarie, ricorrendo a provvedimenti limitativi della circolazione del traffico privato, selettivi nei confronti delle tipologie di veicoli che maggiormente contribuiscono a tale inquinamento;
- di dover applicare all'interno della ZONA BLU come perimetrata con l'Ordinanza n° 42 del 29.11.2021 adottata ad integrazione e modifica dell' Ordinanza n° 60 del 14.11.2019, le restrizioni definite dalla DGR 1805 del 09 dicembre 2025 in relazione alle categorie di veicoli ritenute più inquinanti

VISTI:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
- la Direttiva 21/5/2008 n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 121 convertito con modificazioni con Legge 9 novembre 2021, n. 156 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 4, comma 3 bis in base al quale: *"In tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, Euro 2 a decorrere dal 31 gennaio 2024 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024 ..."*
- il D.M. 24/01/2022 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili recante "Casi di esclusione del divieto di circolazione previsti dall'articolo 4, comma 3-bis del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito nella legge 9 novembre 2021, n. 156, per i veicoli a motore con caratteristiche antinquinamento Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, delle categorie M2 e M3 adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio, di interesse storico e collezionistico conformi al decreto 17 dicembre 2009".
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 94 del 08/07/2025 *"Riesame della classificazione del territorio regionale ai fini della qualità dell'aria (articolo 4 del Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155) – Quinquennio 2020-2024"*;
- Direttiva 23/10/2024, n. 2024/2881/UE Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (rifusione);
- l'art. 7 comma 1 lettera b) del "Nuovo Codice della Strada" D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni che prevede che i Comuni possano, con ordinanza del Sindaco, limitare la circolazione nei centri abitati di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti, nonché gli articoli 5 e 6 che demandano al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti relativi alla circolazione nel territorio comunale.
- il D.Lgs. 267/2000 articolo 50
- la L. 23/12/1978 n. 833, art. 32 comma 3;
- il D.Lgs. 31/3/1998 n. 112, art. 117;
- la L.R. 3/3/1982 n. 7, art. 3 comma 1;

ORDINA

1) con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente atto, sino al 15 aprile 2026, IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE all'interno della ZONA BLU come perimetrata al successivo punto 2) (FANO Capoluogo, FANO Rosciano, FANO Cuccurano, FANO Fosso Seiore e FANO Bellocchi Z.I.) dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30 nei giorni **da lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono, delle seguenti categorie di veicoli:**

Veicoli ordinari

- -Autoveicoli ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.285/1992 a motore diesel di omologazione ante Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4;
- -Autoveicoli ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.285/1992 a motore a benzina di omologazione ante Euro, Euro 1;

- Motoveicoli ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.285/1992 con motore di omologazione ante Euro;
- Ciclomotori ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.285/1992 a motore termico di omologazione ante Euro;

A) Eccezioni al divieto di circolazione

Non sono soggetti alle limitazioni della circolazione di cui al presente provvedimento le seguenti categorie di veicoli:

- -veicoli delle forze di polizia;
- -veicoli delle forze armate;
- -veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare; -veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti locali e dei servizi tecnici delle aziende che esercitano pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana, etc.), ma esclusi i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi enti; autotunebri, carriattrezzi adibiti al soccorso stradale;
- -veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza;
- -veicoli al servizio delle persone invalide;
- -veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL, idrogeno;
- -veicoli dualfuel (con motore diesel) alimentati in parte a metano o GPL, eccettuati gli Euro 0 o ante Euro, a condizione che utilizzino effettivamente anche il metano o il GPL mentre attraversano i luoghi di applicazione.

B) Deroghe al divieto di circolazione con permessi temporanei di transito (Per i soli veicoli commerciali da trasporto merci in dotazione ad imprese)

Veicoli in possesso di permessi temporanei di transito individuati dalla targa, al fine di consentire lo svolgimento di attività produttive altrimenti impossibilitate, su comunicazione scritta e motivata degli operatori economici interessati, con specificazione della sua durata ed esclusivamente per i seguenti veicoli:

- a) veicoli commerciali leggeri da trasporto merci diesel con MTT fino a 3,5 t, esclusi i diesel pre Euro ed Euro 1 senza FAP, e veicoli commerciali pesanti da trasporto merci diesel fino a 14 t, esclusi i diesel pre Euro ed Euro 1 senza FAP, appartenenti ad imprese che documentino la necessità di svolgere attività produttive all'interno delle aree a circolazione limitata o di attraversarle per svolgerle altrove, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli; - Il Numero Massimo di permessi temporanei concedibili a ciascuna ditta è di 5 (Cinque).
- b) veicoli commerciali pesanti diesel di trasporto merci, con MTT superiore a 3,5 t, esclusi i diesel pre Euro, Euro 1 ed Euro 2 senza FAP, appartenenti ad imprese che documentino la necessità di eseguire lavori edili, impiantistici e comunque di ingegneria civile, all'interno delle aree a circolazione limitata, o di attraversarle per svolgere tali lavori altrove, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli, per i quali lavori sussista il necessario titolo abilitativo edilizio e dei quali lavori siano esecutrici in conto proprio, oppure siano, a seguito di regolare contratto od ordinazione commerciale, appaltatrici o subappaltatrici o cottimiste o fornitrici con posa in opera (il permesso temporaneo non può pertanto essere concesso ai semplici fornitori);
- c) veicoli commerciali pesanti diesel di trasporto merci, con MTT superiore a 3,5 t esclusi i diesel senza FAP pre Euro, Euro 1 ed Euro 2 senza FAP appartenenti ad imprese che documentino la necessità di rifornire negozi alimentari ed attività di ristorazione di prodotti alimentari e prodotti petroliferi, all'interno delle aree a circolazione limitata, o di attraversarle per svolgere altrove tale attività, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli, alle seguenti ulteriori condizioni: i veicoli dovranno essere muniti dell'apposito contrassegno previsto dalle norme sulla circolazione stradale; il numero massimo di permessi temporanei concedibili a ciascuna ditta per ciascun comune

è di 3 (tre); i permessi temporanei per i soli veicoli di questa lettera, rilasciati da un Comune, avranno valore anche per gli altri Comuni firmatari del presente Accordo, in considerazione che tali veicoli forniscono in genere una pluralità di esercizi in più comuni e del principio di reciprocità; le comunicazioni potranno essere presentate in nome e per conto delle singole ditte, anche dai loro consorzi.

I veicoli di cui alla suddetta lettera a), sono inoltre autorizzati a circolare nella ZONA BLU anche negli orari di vigenza delle limitazioni alla circolazione stradale di cui al presente provvedimento per raggiungere la sede del Comando della Polizia Municipale, in Via Mura Malatestiane 2, per la presentazione della comunicazione.

Il permesso temporaneo potrà essere rinnovato a seguito di nuova comunicazione scritta.

2) DI CONFERMARE LA PERIMETRAZIONE DELLA “ZONA BLU” COME DI SEGUITO DESCRITTA

FANO CAPOLUOGO

Intero centro abitato il cui perimetro è delimitato lungo le vie di accesso, dagli appositi segnali di inizio e fine. Strada nazionale Adriatica dal Ponte Metauro; Via Mattei all'altezza del distributore IP; Via Papiria 50 m circa prima dell'accesso al campo d'aviazione; Via C. Albani in corrispondenza dell'analogo punto in via Papiria; Via Visconti 30 m circa prima dell'incrocio con via De Sica; Via Bellandra nei pressi dell'ultima casa al civico n. 195; Via G. Galilei 150 m prima del sottovia autostradale (10 m. prima del civico 84); Via IV Novembre 100 m dopo il sottovia autostradale (20 m. prima del civico 10); Strada prov.le Flaminia (prima del civico 7); Via Brigata Messina (60 m. prima del civico 44); Via Fanella all'altezza di via Martiri di Belfiore; via della Trave 60 m prima ponte sull'Arzilla; Via Del Carmine 60 m dopo incrocio con strada comunale “Da Marano a Fano” (prima civico 56/a); via di Villa San Biagio dall'incrocio con via Dirindella; Via di Villa Giulia (dal civico 86); Strada Nazionale Adriatica Nord (prima del civico 17.)

FANO Rosciano,

Intero centro abitato il cui perimetro è delimitato lungo le vie di accesso, dagli appositi segnali di inizio e fine. Strada Provinciale Flaminia (all'altezza del civico 40); via Baretto angolo Strada Comunale di Mezzo di Rosciano; via Meletti incrocio con via Baretto; loc. Sant'Orso dal civico 67a, Strada Provinciale Flaminia (dall'incrocio con Strada comunale degli Astienti, Strada Provinciale di Monte Giove (dal civico 36).

FANO Cuccurano

Intero centro abitato il cui perimetro è delimitato lungo le vie di accesso, dagli appositi segnali di inizio e fine. Strada Prov.le Flaminia (all'altezza del civico 142; Strada Prov.le Flaminia (30 metri dopo il civico 396), via Caio Muzio Scevola (dal civico 36a).

FANO Fosso Sejore

centro abitato così come perimetrato dal P.R.G. Vigente
(SS 16, Strada delle Martinozze, SS 16)

FANO Bellocchi Zona Industriale

Zona Industriale il cui perimetro è delimitato a nord-ovest dalla Via Einaudi (esclusa) a sud-Est dal Fiume Metauro comprendente le seguenti vie:

Via Toniolo (dall'intersezione con la Via Einaudi) loc. Madonna Ponte-Taglio del Porto, Via F. Turati, Via De Nicola, Loc. Bellocchi, Via F. Meda, Via Filippini, Via Don Girolamo Volpini, Via VIII Strada (dall'intersezione con Via Einaudi sino a via Albertario), Via U. La Malfa, Via XXI Strada, Via D. Vampa.

Al fine di garantire l'attraversamento delle zone sottoposte a limitazioni della circolazione stradale, dai divieti di circolazione all'interno della Zona Blu” sono escluse:

- **La S.S. 16 compresi i tratti interni al centro abitato** (Viale Piceno, Viale Pisacane, Viale XII Settembre, Viale Gramsci, Viale B. Buozzi, Viale I Maggio, Viale Romagna);
- **Str. Prov.le n. 3 Flaminia compresi i tratti interni al centro abitato**(Via Roma e Via Flaminia);

- via Sandro Pertini;
- via Papiria dalla rotatoria al cartello di fine del centro abitato (50 metri dopo la strada di accesso alla zona campo d'aviazione);
- via E. Mattei;
- via delle Querce;
- via del Ponte dall'incrocio con via Mattei all'incrocio con via del Lavoro;
- via del Lavoro dall'incrocio con via del Ponte, all'incrocio con via delle Querce;
- via Fragheto;
- via dell'Ex Zuccherificio.
- Via Einaudi
- Via Papiria (fuori centro abitato Fano)
- Via VIII Strada (da Via Papiria all'intersezione con via Albertario)
- Via Albertario

ORDINA ALTRESI'

Che il presente provvedimento sia applicato dagli organi preposti a controllarne l'osservanza
 Che per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile gli eventuali contrassegni e di esibire, su richiesta dei medesimi organi, le certificazioni/attestazioni che documentino le circostanze di eccezione indicate nella presente.

- Eventuali deroghe alla presente ordinanza, qualora si rendessero necessarie, potranno essere disposte dal Comando della Polizia Locale solo per situazioni del tutto eccezionali, di carattere contingente e urgente, non altrimenti prevedibili.

RENDE NOTO

-E' in vigore il DIVIETO ASSOLUTO DI CIRCOLAZIONE di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 1 (in vigore dal 30 giugno 2022), Euro 2 (in vigore dal 1° gennaio 2023), Euro 3 (in vigore dal 1 gennaio 2024); tuttavia, ai sensi del D.M. 24/01/2022, i predetti veicoli sono esclusi dal divieto di circolazione se iscritti negli appositi registri quali veicoli di interesse storico e collezionistico, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009.

- L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto è punita con sanzione amministrativa mediante il pagamento della somma prevista dalle norme del Codice della Strada;

- L'uso improprio di contrassegni o certificazioni/attestazioni comporta il loro ritiro e l'applicazione delle eventuali sanzioni a norma di legge;

- Per controllare la categoria (classe ambientale) del proprio veicolo (Euro 0/ ante Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3 Euro 4 ecc.) e le sigle di omologazione dei veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP) occorre verificare quanto riportato nella carta (libretto) di circolazione;

- Le limitazioni alla circolazione stradale stabilite dalla presente ordinanza decorrono dalla data di pubblicazione della stessa

- La presente ordinanza, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto e/o disposizione in contrasto con la stessa.

DISPONE

-che, al fine di dare esecuzione al presente atto e portarlo a conoscenza dell'utente stradale, l'U.O.C. Viabilità e Traffico provveda alla apposizione/ adeguamento della segnaletica volta a delimitare la ZONA BLU in base alle prescrizioni del D. Lgs. 30/4/1992 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione, nonché a mantenere la stessa in maniera efficiente;

- che il Comando Polizia Locale provveda per quanto attiene ai permessi temporanei di transito;

-che la presente ordinanza sia trasmessa al Comandante della Polizia Locale, ed al Responsabile dell' U.O.C. Viabilità e Traffico, rispettivamente per impartire disposizioni in ordine alle azioni di controllo e vigilanza, ed in ordine alla apposizione della segnaletica stradale;

- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini ed agli enti interessati con il più ampio utilizzo degli strumenti di informazione e comunicazione atti a garantire la massima e tempestiva diffusione alla popolazione;

- che l' U.O.C. Ambiente ed Ecologia Urbana- provveda all'invio della presente ordinanza alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo, alla Questura di Pesaro, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri, al Comando Guardia di Finanza, al Comando Sezione Polizia Stradale, al Comando VVFF, alla Capitaneria di Porto, al Presidente della Regione Marche, Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, all'ARPAM Dipartimento Provinciale di Pesaro, all'A.S.U.R. - Zona Territoriale N. 3, all'ASET Spa, all'AMI Spa Adriabus Srl; alla Società Autostrade, all'ANAS, alla Direzione locale Enel, ed inoltre ai Sindaci dei Comuni ricadenti in Zona A di cui alla DACR 52/2007: Pesaro, Gabicce Mare, Mondolfo, Colbordolo, Montelabbate, Sant'Angelo in Lizzola, Cartoceto, Saltara, Montemaggiore al Metauro, San Costanzo, Associazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL; Associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Api, Coldiretti. ALI-CLAAI;

DISPONE INOLTRE

Che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio, permanendo la relativa esposizione per il periodo di vigenza della stessa.

INFORMA

- Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore Servizi Educativi U.O.C. Ambiente ed Ecologia Urbana Piazzale della Stazione 7 Fano, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni ed orari di ricevimento;

- Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure è possibile proporre ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;

- La presente ordinanza, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Fano, lì 02/02/2026

IL SINDACO

Luca Serfilippi

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005